

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



REGIONE PIEMONTE

TORINO, 30 MARZO 1992

54° Supplemento straordinario al n. 13

Approvato con numero C.C. N. 24/1991

STATUTO

DEL

COMUNE

DI

VINZAGLIO

al sensi della legge 142/90

Indice

Titolo I – ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Funzioni proprie
- Art. 4 Funzioni delegate
- Art. 5 Territorio e sede
- Art. 6 Albo pretorio

Titolo II – LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI

- Art. 7 Organi
- Art. 8 Consiglio comunale
- Art. 9 Competenze e attribuzioni
- Art. 10 Sessioni e convocazioni
- Art. 11 Commissioni
- Art. 12 Attribuzioni
- Art. 13 Consiglieri
- Art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 15 Gruppi consillari
- Art. 16 Giunta comunale
- Art. 17 Elezione e prerogative
- Art. 18 Composizione e funzionamento della Giunta
- Art. 19 Attribuzioni
- Art. 20 Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 21 Sindaco
- Art. 22 Attribuzioni di amministrazione
- Art. 23 Attribuzioni di vigilanza
- Art. 24 Attribuzioni di organizzazione
- Art. 25 Attribuzioni per i servizi statali
- Art. 26 Vicesindaco

Titolo III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Capo I – Segretario comunale

- Art. 27 Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art. 28 Attribuzioni gestionali
- Art. 29 Attribuzioni consultive
- Art. 30 Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento
- Art. 31 Attribuzioni di legalità e garanzia

Capo II – Uffici

- Art. 32 Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 33 Struttura
- Art. 34 Personale

Titolo IV – L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

- Art. 35 Forme di gestione
- Art. 36 Gestione in economia
- Art. 37 Azienda speciale
- Art. 38 Istituzione
- Art. 39 Il Consiglio di amministrazione
- Art. 40 Il Presidente
- Art. 41 Il direttore
- Art. 42 Nomina e revoca
- Art. 43 Società a prevalente capitale pubblico locale
- Art. 44 Controllo e vigilanza degli Enti

Titolo V – CONTROLLO INTERNO

- Art. 45 Principi e criteri
- Art. 46 Revisori dei conti

Titolo VI – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGETTIVA

- Art. 47 Principi generali
- Art. 48 Convenzioni
- Art. 49 Consorzi
- Art. 50 Unione dei Comuni
- Art. 51 Accordi di programma

Titolo VII – FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

- Art. 52 Principi generali
- Art. 53 Collaborazione alla programmazione
- Art. 54 Collaborazione tra Comune e Provincia per i circondari

Titolo VIII – FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 55 Partecipazione

Capo I – L'iniziativa politica ed amministrativa

- Art. 56 Istanze
- Art. 57 Diritto di petizione
- Art. 58 Diritto di iniziativa
- Art. 59 Azione popolare

Capo II – Associazionismo e partecipazione

- Art. 60 Tutela dell'associazionismo

Capo III – Partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 61 Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 62 Diritto di accesso agli atti amministrativi

Capo IV – Referendum

- Art. 63 Accesso al referendum

Titolo IX – FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 64 Statuto
- Art. 65 Regolamenti
- Art. 66 Ordinanze

Titolo X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 67 Norme sulla finanza e la contabilità
- Art. 68 Il controllo
- Art. 69 Norme transitorie e finali

Titolo I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Vinzaglio è Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori della Costituzione.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell'ambito della normativa statale e regionale.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.

Art. 3 Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune impronta la propria azione:

a) al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) al raggiungimento della parità giuridica, sociale ed economica della donna;

c) al superamento degli squilibri economici, sociale e territoriali esistenti sul proprio territorio;

d) alla valorizzazione ed al recupero delle tradizioni e consuetudini locali;

e) alla tutela del patrimonio storico ed artistico, garantendone il godimento da parte della comunità;

f) alla promozione delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni, che vanno dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione del turismo sociale e giovanile;

g) alla tutela della salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.

3. Il Comune realizza l'attività di pianificazione e programmazione:

a) cooperando con altri Enti locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale;

b) concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvedendo, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

c) partecipando alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti locali, secondo la normativa regionale;

d) conformandosi alle procedure ed ai criteri stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art. 4 Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, all'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvederà con regolamento comunale.

3. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

Art. 5 Territorio e sede

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Vinzaglio.

Il territorio si estende per kmq. 15,55 confinante con i Comuni di Vercelli, Borgo Vercelli, Casalino, Confienza, Palestro.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo ed in esso risiedono di norma tutti gli organi elettivi.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede mediante avvisi da esporre in luoghi aperti al pubblico.

Art. 6 Albo pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare all'Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Titolo II LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI

Art. 7 Organi

1. Sono Organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità ed è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'attività di indirizzo del Consiglio si esercita:
- in via indiretta attraverso la manifestazione della volontà politica, che si esplica per mezzo di mozioni, risoluzioni, ordini del giorno e direttive;
 - in via diretta attraverso l'adozione degli atti fondamentali.
3. L'attività di controllo politico-amministrativo del Consiglio si esercita:
- in via indiretta attraverso l'attività dei Consiglieri con interrogazioni, interpellanze e con l'attivazione del controllo eventuale sugli atti deliberativi della Giunta comunale;
 - in via diretta attraverso l'esame del conto consuntivo, indagini conoscitive, inchieste, nonché altri meccanismi previsti nello Statuto o nei regolamenti.
4. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9

Competenze e attribuzioni

- Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
- Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.
- Il funzionamento del Consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, per cui la approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 10

Sessioni e convocazioni

- L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie; ai fini delle convocazioni sono ordinarie le sessioni di giugno ed ottobre.
- Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento comunale.
- La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avviso scritto da consegnarsi a domicilio e deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
- Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima, ma qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
- Gli adempimenti previsti al 3° comma, in caso di

dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Consigliere anziano.

Art. 11

Commissioni

- Il Consiglio comunale ha facoltà di istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali.
- Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale da realizzarsi, se del caso, anche mediante voto plurimo. Può essere prevista anche la rappresentanza per delega.
- Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedono.

Art. 12

Attribuzioni

- Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
- Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

Art. 13

Consiglieri

- La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da chi ha ottenuto la maggior cifra elettorale.
- Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

- Modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
- L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

Art. 15

Gruppi consiliari

- I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
- Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

**Art. 16
Giunta comunale**

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

**Art. 17
Elezioni e prerogative**

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Consigliere anziano e al segretario comunale.
2. Nel caso in cui la convocazione dell'adunanza sia fissata nel periodo ricompreso fra il 55° ed il 60° giorno dalla data in cui la legge deve avvenire l'elezione, il documento programmatico può essere presentato anche nel corso dell'adunanza, fermo restando che la proposta di deliberazione deve, comunque, essere corredata dai prescritti pareri.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

**Art. 18
Composizione e funzionamento della Giunta**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dal Consiglio comunale con apposito regolamento.

**Art. 19
Attribuzioni**

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco o del segretario comunale.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive.
3. La Giunta in particolare nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio l'approvazione dei regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, stabiliti in atti fondamentali del Consiglio comunale;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) definisce condizioni per accordi ed approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, fatte salve le competenze consiliari;
 - f) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe ed approva le modifiche tariffarie;
 - g) nomina le commissioni che non siano per legge riservate al Consiglio comunale o ad altri organi;
 - h) adotta provvedimenti di assunzione, di cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni nell'ambito della propria competenza;
 - l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento elettorale;
 - m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto di altro organo;
 - n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - o) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
 - p) riferisce periodicamente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
 - a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra il Sindaco e il segretario comunale;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale.

**Art. 20
Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni, i componenti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, mentre i componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Nelle votazioni segrete le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e le verbalizzazioni delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'organo nominato dal Presidente.

7. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente, dal segretario e dal Consigliere anziano.

8. I verbali delle sedute della Giunta sono sottoscritti dal Presidente, dal Vicesindaco o, in sua voce, dall'Assessore più anziano di età, e dal segretario comunale.

Art. 21 Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente, anche in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, previa deliberazione della Giunta;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) fa pervenire al segretario comunale ed al Consigliere anziano l'atto della decadenza della Giunta;

e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

f) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

g) ha facoltà generale di delega, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, ai Consiglieri, di atti e provvedimenti concernenti tutte le sue competenze ed attribuzioni, anche a rilevanza esterna. Non è consentita la delega fra organi elettivi ed organi burocratici;

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) adotta, con potestà di delega, ordinanze ordinarie;

l) convoca i comizi per il referendum;

m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del segretario comunale;

n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali sentite le istanze di partecipazione, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 36, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita la Giunta;

p) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi, quando manchi nel Comune una figura direttiva, ausiliaria del segretario rogante.

Di tutte le deleghe rilasciate deve essere data comunicazione al Consiglio, alla Giunta ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 23 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il revisore del conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi della Giunta.

Art. 24 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione del Consiglio entro 20 giorni;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare del Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

e) convoca e presiede la Giunta, ne fissa e propone gli argomenti da trattare in conformità all'apposito regolamento.

Art. 25 Attribuzioni per i servizi statali

1. Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi le seguenti attribuzioni per i servizi statali:

a) provvedere ed assolvere a funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

b) sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale a lui assegnati;

c) sovrintendere, tenendo informato il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a tutto quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

d) adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme;

- e) emanare tutti gli atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;
- f) delegare le funzioni sindacali per i servizi statali quando la legge lo consente agli Assessori e Consiglieri comunali.

**Art. 26
Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità data dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

**Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

**Capo I
SEGRETARIO COMUNALE**

**Art. 27
Principi e criteri fondamentali di gestione**

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale, che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione alle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato, tenuto conto delle condizioni organizzative ed ambientali, oltreché della disponibilità di personale e mezzi.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

**Art. 28
Attribuzioni gestionali**

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finan-

ziarie e strumentali, messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

- c) ordinazione di beni e di servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

- d) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza, ove necessario, di un dipendente comunale con funzioni di ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;

- e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

- f) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti, anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

- g) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto, ed adozione dei relativi provvedimenti nel caso di accertata inefficienza;

- h) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

- i) sottoscrizione, insieme al responsabile del servizio finanziario, dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso.

3. Il segretario comunale può delegare ai responsabili dei servizi (o al personale dipendente) proprie competenze previste dal presente Statuto con esclusione di quelle attribuite ad esso direttamente dalla legge 142/90.

**Art. 29
Attribuzioni consultive**

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico anche al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

**Art. 30
Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento**

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento, previa consultazione con il Sindaco.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia, previa consultazione con il Sindaco.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta la sanzione della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari, previa consultazione con il Sindaco.

**Art. 31
Attribuzioni di legalità e garanzia**

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio, della Giunta e delle commissioni comunali, ove per legge è prevista la sua presenza. Cura altresì la verbaliz-

zazione delle sedute degli organi collegiali anche con la collaborazione di un dipendente compreso nella struttura comunale e di qualifica professionale adeguata.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e del referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Capo II UFFICI

Art. 32

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per programmi, servizi ed interventi;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 33

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Esercita funzioni di direzione. Il dipendente cui è demandata la competenza dell'utilizzo di risorse umane e materiali con responsabilità di risultato per l'esercizio dell'attività dell'Ente.

3. Ad ogni dipendente cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, personale e mezzi allo stesso affidati.

4. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna atti ad assicurare il buon andamento degli uffici e dei servizi.

5. Per ogni programma, servizio e interventi va individuato il dipendente responsabile.

Art. 34

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento

delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico;

g) criteri per la verifica dei carichi di lavoro.

4. Il dipendente non può svolgere nessuna attività lavorativa che possa far sorgere un conflitto d'interessi con l'Ente, tranne nei casi ove per legge è prevista specifica deroga.

Titolo IV L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 35

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico-locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni ovvero consorzi.

5. Nella scelta della forma di gestione dei servizi pubblici, il Comune, potrà prevedere la possibilità di ricorrere alla concessione avvalendosi di società, cooperative, associazioni di volontariato ed imprese senza fini di speculazione privata.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 36

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia disciplinati da appositi regolamenti, viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;

b) inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.

Art. 37
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 38
Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere eccezionalmente e con delibere motivate, il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato; qualora si preveda di ricoprire qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

6. Nella disciplina dell'istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art. 39
Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 40
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 41
Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Consiglio comunale con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 42
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dal curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune ed al Sindaco.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/3 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 43
Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati e società cooperative.

2. Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di imprese senza fini di speculazione privata.

3. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 44
Controllo e vigilanza degli Enti

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli Statuti e regolamenti degli Enti in questione.

2. La Giunta comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.

3. Il revisore del conto dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Titolo V Controllo intero

Art. 45 Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, servizi ed interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 46 Revisori dei conti

1. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.P.A.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Titolo VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGGETTIVA

Art. 47 Principi generali

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni e nell'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indi-

rizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art. 48 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizio oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Provincia, previa statuzione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 49 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini, la durata del consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli Enti consorziati;

b) lo Statuto del consorzio.

2. Il consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabiliti dallo Statuto.

4. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente

durano in carica per circa cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio previsti dallo Statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.

8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta comunale.

9. Entro il 12 giugno 1992 sarà provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto, ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.

10. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 50

Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma della autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 51

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

Titolo VII FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 52

Principi generali

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse, anche ultracomunale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sin in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 53

Collaborazione alla programmazione

1. Il Comune avanza, annualmente in previsione del bilancio, proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, sono promosse, dalla Provincia ai fini del coordinamento.

Art. 54

Collaborazione tra Comune e Provincia per i circondari

1. Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocatione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture con oneri finanziari a carico della Provincia.

2. Il Comune promuove, con le modalità previste dallo Statuto della Provincia, le forme di partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della Provincia stessa.

Titolo VIII FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione

dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela dei loro interessi tramite l'intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I L'INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 56 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal segretario, dall'Assessore competente o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento il quale deve provvedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 57 Diritto di petizione

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La competente commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 58 Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 15% della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) bilancio e contabilità finanziaria;
- e) espropriazione per pubblica utilità;
- f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticità delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 59 Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal cittadino per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i limiti di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali, oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che ne hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 60 Tutela dell'associazionismo

1. Il Comune, secondo criteri generali periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale, valorizza le forme associative e di cooperazione tra i cittadini attraverso l'incentivazione finanziaria e la collaborazione tecnico-organizzativa.

2. Il Comune, inoltre, favorisce le forme di accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e promuove l'adozione di idonee forme di consultazione nell'ambito dei procedimenti di formazione degli atti.

Capo III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 61 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

3. A norma dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli interessi, relativamente agli interventi volontari singoli, devono essere rilevanti, mentre per gli interessi diffusi gli

interventi devono essere necessariamente rappresentati da associazioni o comitati.

4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

5. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 62

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti quelli che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazioni per il rilascio di copie.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo IV REFERENDUM

Art. 63

Accesso al referendum

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo 4° comma, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono promossi dal Consiglio comunale o dal 30% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Le firme degli elettori devono essere autenticate nelle forme di legge. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della

segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.

Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) bilancio e contabilità finanziaria;
- e) espropriazione per pubblica utilità;
- f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Titolo IX FUNZIONE NORMATIVA

Art. 64

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% della popolazione per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 65

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) sulle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- c) sulle materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;

d) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statuarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 62 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data d'inizio della seconda pubblicazione all'Albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

7. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione con il voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 66

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al 1° comma devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al 2° comma dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3° comma.

Titolo X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 67

Norme sulla finanza e la contabilità

1. Le materie relative alla finanza e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità comunale.

Art. 68

Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 ai Capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale con il parere sfavorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità della proposta sono trasmesse d'ufficio alla competente sezione del Comitato Regionale di Controllo.

Art. 69

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.

3. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e con il presente Statuto.

1994 e n. 30 in data 18 luglio 1994, esecutive a norma di legge, sono state apportate allo Statuto comunale le seguenti modifiche:

1) **Art. 7 - Organi**

Viene cancellata la parola Giunta.

2) **Art. 18 - Elezioni e prerogative**

Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo e il Consiglio dissente ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Viene aggiunto il comma 5 la cui formulazione è la seguente:

5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

Viene aggiunto il comma 6 la cui formulazione è la seguente:

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dando motivata comunicazione al Consiglio.

3) **Art. 19 - Composizione**

È abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 19
Composizione**

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 2 Assessori.

4) **Art. 21 - Attribuzioni**

Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

5) **Art. 23 - Sindaco**

Al comma 1 dopo le parole «e di amministrazione» sono aggiunte le seguenti «ed è responsabile dell'amministrazione del Comune».

6) **Art. 24 - Attribuzione di amministrazione**

Al comma 1 viene modificata la lett. u) e aggiunta la lett. v):

u) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

v) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

7) **Art. 29 - Attribuzioni gestionali**

Dopo la lett. n) viene aggiunta la lett. o):

o) «In assenza di figure di dirigenti specifiche presenti in pianta organica, presiede le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazione o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per la disciplina dei contratti.»

8) **Art. 38 - Azienda speciale**

Il comma 3 è abrogato e sostituito dal seguente:

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

9) **Art. 40 - Il Consiglio di Amministrazione**

Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

10) **Art. 43 - Nomina e revoca**

Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e convocati dal Sindaco che vi provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Il 2° e 3° comma sono abrogati.

2464 (a pagamento)

Comune di Vinzaglio (Provincia di Novara) c.a.p. 28060

Modifiche allo Statuto approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 aprile 1994

**Titolo II
LE ATTRIBUZIONI
DEGLI ORGANI ELETTIVI**

**Art. 8
Consiglio Comunale**

Comma 4°: sostituito con il seguente:

Al Consiglio Comunale, spetta altresì definire gli indirizzi politico-amministrativi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il Sindaco nella prima seduta utile, relaziona al Consiglio Comunale sulle nomine e designazioni avvenute, illustrando i criteri in base ai quali ha operato le scelte, invita altresì i neo-nominati e designati a partecipare alla seduta, qualora il Consiglio Comunale ne abbia espressamente richiesto l'audizione contestualmente alla determinazione degli indirizzi.

Comma 5° (originario comma 4°):

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

**Art. 10
Sessioni e convocazioni**

Comma 2°: integrazione con comma 2 bis:

Ciascun Consigliere è obbligato ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune, per la notifica degli atti inerenti l'esercizio delle funzioni istituzionali.

**Art. 13
Consiglieri**

Comma 3°: sostituzione con il seguente:

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, diventano efficaci allorché siano adottate dal Consiglio Comunale per provvedere alla surroga del dimissionario nel termine di venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 16
Giunta Comunale

Sostituito con il seguente:

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale ed opera attraverso deliberazioni collegiali, improntando la propria azione ai principi della collegialità, trasparenza ed efficacia.

Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti che non rientrano nelle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, Consiglio Comunale e Segretario comunale.

La Giunta Comunale esercita altresì azione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, mediante l'elaborazione di proposte di provvedimenti, disegni e programmi da sottoporre alle determinazioni dell'organo consiliare.

Assume altresì atti di iniziativa-impulso e raccordo con gli organi di partecipazione; promuove le definizioni delle forme di collaborazione fra gli Enti locali stabilite dalla legge 142/90.

Art. 17
Elezioni e prerogative

Sostituito con il seguente:

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n. 2 Assessori.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

La Giunta Comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova.

L'atto di revoca degli Assessori deve essere comunicato al Consiglio Comunale nella prima adunanza.

Art. 18
Funzionamento
della Giunta Comunale

Sostituito dal seguente:

La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta Comunale sono stabilite dal Sindaco e determinate nell'atto di nomina.

Art. 19
Attribuzioni

Abrogato

Art. 20
Deliberazioni
degli organi collegiali

Comma 8°: modificato come segue:

Le parole «dall'Assessore più anziano di età» sono sostituite «dall'altro Assessore».

Art. 22
Attribuzioni di amministrazione

Modificato dal seguente che lo sostituisce:

Il Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione Comunale:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente, anche in giudizio, nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività della Giunta Comunale;

d) abrogato;

e) abrogato;

f) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

g) ha facoltà generale di delega, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, di atti e provvedimenti concernenti tutte le sue competenze ed attribuzioni, anche a rilevanza esterna. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici;

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programmi con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) adotta, con potestà di delega, ordinanze ordinarie;

l) convoca i comizi per i referendum;

m) ha il potere di assumere i provvedimenti di nomina dei responsabili dei servizi e di attribuzione degli incarichi esterni, nei limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia e secondo le modalità contenute in apposito Regolamento;

n) determina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali sentite le istanze di partecipazione, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 36, 3° comma, della legge 142/90;

o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita la Giunta;

p) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi, quando manchi nel Comune una figura direttiva, ausiliaria del Segretario rogante.

Di tutte le deleghe rilasciate deve essere data comunicazione al Consiglio, alla Giunta ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 24
Attribuzioni di organizzazione

Let. e): abrogata e sostituita dal seguente:

Ha il potere di nomina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 8, 4° comma del presente Statuto, nonché il potere di revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 25
Attribuzioni
per i servizi statali

Let. f): abrogata e sostituita dal seguente:

Al Vice Sindaco è attribuito il potere di adottare i provvedimenti di cui alle precedenti lettere, in casi di assenza, impedimento temporale o sospensione del Sindaco.

Art. 26
Vice Sindaco

Sostituito con il seguente:

Il Vice Sindaco esercita tutte le funzioni attribuite al Sindaco in tutti i casi previsti dalla legge di impedimento temporaneo, assenza o sospensione.

È nominato con apposito atto del Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta Comunale, del quale viene data apposita comunicazione.

In caso di temporaneo impedimento del Vice Sindaco le funzioni di supplente sono assunte dall'altro Assessore componente la Giunta Comunale.

**Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

**Capo I
Segretario comunale**

**Art. 30
Attribuzioni e sovrintendenza.
Direzione. Coordinamento**

Comma 4°: modificato come segue:

Esercita il potere di avocazione nell'emanazione di atti nei casi di accertata inerzia dei responsabili dei servizi. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta la sanzione della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari, previa consultazione con il Sindaco.

**Art. 31
Attribuzioni
di legalità e garanzia**

Comma 4°: sostituito dal seguente:

Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.

2465 (a pagamento)

Comune di Volvera (Provincia di Torino) c.a.p. 10040
Delibera Consiglio Comunale n. 64 del 27 luglio 1994 - Piano di recupero presentato dalla società Investimmobil da attuare in Volvera, via XXIV Maggio 35/37 Fg. 1 nn. 248, 788, 789, 790, 791 zona Bnc 1 del P.R.G.C. - Adozione definitiva

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)**

1) È approvato il Piano di recupero presentato dalla società Investimmobil con sede in Vinovo, via Faribaldi 5 (c.f. 056788 901 2), relativo alla proprietà Fg. 1 del C.T. Mappali nn. 248, 788, 789, '90, 791 sito in Volvera, via XXIV Maggio 35/37, osì come adottato con deliberazione C.C. n. 12 del 10 febbraio 1994;

2) Di autorizzare il Sindaco a dar corso ai successivi atti e adempimenti di competenza;

3) Di dare atto che le spese di pubblicazione il B.U.R. saranno poste a carico del richiedente.

166 (a pagamento)

Comune di Volvera (Provincia di Torino) c.a.p. 10040
Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 27 luglio 1994 - Piano di recupero presentato dai sigg. Montiglio Luigina e Sotgiu Antonio da attuarsi sull'unità immobiliare esistente in Volvera Fg. Mappale n. 13 - Adozione definitiva

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)**

1) È approvato il Piano di recupero presentato

dai sigg. Montiglio Luigina (c.f. MNT LGN 51L53 M133G) nata a Volvera (TO) il 13 luglio 1951 e Sotgiu Antonio (c.f. STG NTN 54E26 A192N) nato ad Alghero (SS) il 6 maggio 1954 - residenti in Volvera, via S. Giovanni Bosco 13 - da attuarsi sull'unità immobiliare esistente in Volvera Fg. 30 Mappale n. 13;

2) Di autorizzare il Sindaco a dar corso ai successivi atti e adempimenti di competenza;

3) Di dare atto che le spese di pubblicazione sul B.U.R. saranno poste a carico del richiedente.

2467 (a pagamento)

Comune di Zumaglia (Provincia di Biella) c.a.p. 13050
Modifiche allo Statuto comunale

IL SINDACO

Visto l'art. 4 della legge n. 142/90;

rende noto

Che con deliberazione consiliare n. 18 in data 16 maggio 1994, come modificata con successivo atto di C.C. n. 28 in data 14 luglio 1994, sono state approvate le seguenti modifiche allo Statuto comunale:

All'art. 2, comma 4°, viene aggiunto il seguente capoverso:

«Le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125».

Il titolo I assume la seguente denominazione: «ORGANI DEL COMUNE».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco».

2. I predetti organi, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle disponibilità riscontrate, favoriscono la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso dipendenti».

Dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

«Art. 9 bis - *Prima adunanza*

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri e giudica le cause di inleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti, provvedendo alle eventuali sostituzioni con le modalità disciplinate dalla legge. Ove il Sindaco non risulti convalidabile si determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale.

2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto; la convocazione deve essere disposta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.».

L'art. 10 viene così riformulato:

«*Nomina dei rappresentanti*

1. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomi-

[Torna al Sommario Annunci](#)

Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 / 07 / 2004

ANNUNCI LEGALI

Comune di Vinzaglio (Novara)

Estratto di deliberazione del consiglio comunale n. 34 in data 28 giugno 2004 avente per oggetto "Statuto comunale. Esame di modifiche"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

delibera

Di dare atto di modificare, in forza delle causali in narrativa esposte, l'art. n. 17 c. 1 del vigente Statuto Comunale nella formulazione così di seguito esposta:

"La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) Assessori".

(omissis)

Vinzaglio 28 giugno 2004.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Gian Mauro Paderno Claudio Michelone